



COMUNE DI MUSCOLINE
(PROVINCIA DI BRESCIA)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 15 del 30/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE T.A.R.I. PER L'ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi addì trenta del mese di giugno** nella Sala Consiliare posta al 2° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono Presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	BENEDETTI GIOVANNI Sindaco	X	
2.	BERARDI GIUSEPPE Consigliere		X
3.	CHIANESE VINCENZO Consigliere	X	
4.	PAPA ANDREA Consigliere	X	
5.	LAURO CAMILLA Consigliere	X	
6.	DAVIDE GOFFI Consigliere	X	
7.	SEMINARIO ELISA Consigliere	X	
8.	PODAVINI MARCO Consigliere	X	
9.	BONAZZI DI SANNICANDRO GIOMMARIA Consigliere	X	
10.	SEMINARIO VALENTINO Consigliere		X
11.	BARBI GIOVANNI Consigliere	X	

Presenti n.9 - Assenti n.2

Assessori esterni presenti : SCALFI Simone e CONTER Veronica;

Assenti: nessuno;

Assiste il Segretario Generale: LO PARCO ANNALISA.

Il Signor BENEDETTI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al 7 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE T.A.R.I. PER L'ANNO 2020.

Il Sindaco introduce il punto numero 7 dell'ordine del giorno e passa la parola all'assessore al bilancio, signor Simone Scalfi, per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

ARERA, sottolinea l'assessore, prevede sulla base dell'attuale normativa che il gestore del servizio predisponga annualmente il Piano Economico Finanziario e questo venga trasmesso all'Ente Territorialmente competente per l'approvazione. È bene precisare che per determinare le tariffe sono stati presi in esame i dati a partire dall'anno 2018 in base a parametri derivati dal contesto (tipo di raccolta, distanza chilometrica, costi carburante), dalla gestione (impianti di compostaggio e trattamento) e dalla territorialità (densità abitativa). Definiti i fabbisogni standard riferiti al servizio di raccolta a smaltimento rifiuti, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è quantificato in euro 280.958. L'intervento di ARERA ha ridisegnato il diverso ammontare dei costi fissi e dei costi variabili, capovolgendo, di fatto, il loro rapporto rispetto allo scorso anno. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, infatti, si suddivide in costi fissi per 95.939 euro e costi variabili per 185.018 euro. Il metodo attraverso il quale è calcolata la tariffa è stato approvato da ARERA il 31 ottobre 2019. Nella gestione integrata dei rifiuti Muscoline evidenzia 160.146 euro per le utenze domestiche e 120.812 euro per le utenze non domestiche.

Tuttavia, in virtù della possibilità di applicare una riduzione di prelievo sui rifiuti in relazione all'emergenza sanitaria causata da Covid-19, il Comune di Muscoline ha previsto una riduzione del 25% della quota variabile delle utenze non domestiche per l'anno 2020 a favore di tutte quelle attività commerciali e produttive che hanno chiuso o ridotto la loro operosità nei mesi di marzo, aprile e maggio. Del resto, il sostegno alle attività che più duramente sono state colpite dalle misure di contenimento della pandemia è una priorità di questa amministrazione.

Il mancato introito dovuto a queste agevolazioni sarà coperto interamente dalle entrate comunali in modo che sia garantito l'equilibrio di bilancio ed evitando di gravare sulle altre utenze.

Dichiarata aperta la discussione interviene il capogruppo del gruppo "Fratelli d'Italia", signor Giommara Bonazzi di Sannicandro, per chiedere se la percentuale di agevolazione del 25% sia il massimo possibile.

Il calcolo è proporzionale al tempo di chiusura delle attività, replica l'assessore, è uno sforzo notevole alla luce dell'incertezza dei comportamenti dello Stato.

Il Sindaco conclude precisando come sia importante sottolineare che la tariffa calcolata secondo le nuove disposizioni di ARERA è basata sui dati della raccolta dell'anno 2018, anno d'inizio della raccolta differenziata a Muscoline, e gli eventuali miglioramenti verranno registrati dalla tariffa sempre con un ritardo di due anni. L'amministrazione sta vagliando le opportunità di riduzione dei costi che devono comunque ottenere il parere favorevole di ARERA. Il PEF è stato predisposto dalla società che gestisce il servizio di igiene urbana e verrà inviato ad ARERA per il vaglio finale.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base*

della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell’ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);

Dato atto che la citata delibera dell’ARERA ed i suoi allegati definiscono le modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) costi d’uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella

modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;

Visto l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, **per l'anno 2020**, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il **30 aprile**. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

Considerato inoltre l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Dato atto che come indicato nella nota metodologica allegata al Dm 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard è la stima della voce di costo del servizio rifiuti determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle di contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante eccetera), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche eccetera), di territorialità e di caratteristiche dei comuni (vocazione turistica, densità abitativa eccetera);

Viste le “Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 - 23 dicembre 2019” pubblicate dal Dipartimento delle Finanze del MEF sul proprio sito istituzionale;

Atteso che quest'anno per la prima volta sono stati definiti i fabbisogni standard con riferimento esclusivo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, tenendo conto anche delle novità connesse all'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio determinato dalla delibera ARERA n. 443/2019, in base al quale i fabbisogni standard assumono un valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Richiamato l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, da cui risulta un costo complessivo di € 280.958,00;

Preso atto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Considerato inoltre che:

- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:

- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Considerato che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto di approvazione del presente atto, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2020;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 280.958,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2020, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Vista inoltre la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico e correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

Ritenuto di riconoscere una riduzione pari al 25% delle tariffe 2020 sopra indicate alle utenze non domestiche a condizione che le stesse attività non siano rimaste sempre aperte durante l'emergenza COVID-19;

Considerato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito a titolo di TARI che sarà finanziato totalmente mediante entrate comunali, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio, e che pertanto non andrà a gravare sulle restanti utenze;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Precisato che l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal competente responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, per appello nominale, da n. nove (9) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020, e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;

3) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;

4) di approvare le tariffe componente TA.RI. anno 2020 (tributo servizio gestione rifiuti) come risultanti dall'allegato prospetto;

5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

6) di concedere, per l'anno 2020, una riduzione pari al 25% delle tariffe 2020 sopra indicate alle utenze non domestiche a condizione che le stesse attività non siano rimaste sempre aperte durante l'emergenza COVID-19;

7) di delegare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente (trasmissione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020);

8) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL).

Successivamente valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese, per appello nominale, da n. nove (9) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL).

Sono parte integrante della proposta di deliberazione i seguenti pareri :

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE T.A.R.I. PER L'ANNO 2020.

PARERE TECNICO (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Muscoline, 23/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZAMBELLI SILVIA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Sulla proposta di deliberazione in oggetto :

- ☐ In ordine alla regolarità contabile si esprime il seguente parere **FAVOREVOLE**
- ☐ Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Muscoline, 23/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZAMBELLI SILVIA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BENEDETTI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio.

Muscoline, 22 luglio 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

In data **18 agosto 2020**, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 – D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to LO PARCO ANNALISA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
LO PARCO ANNALISA